

Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile – Procedure Concorsuali

R.G. P.U. 16-1/2023

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

dott. Vincenzo Maria Bevilacqua – Presidente

dott. Alessandro Petronzi – Giudice rel. est.

dott.ssa Meri Papalia – Giudice

rilevato che la società _____, con sede legale in _____, P.IVA/C.F. _____ ha depositato ricorso per la omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57 e 61 CCI, contestualmente dando evidenza di avere richiesto alla competente CCIAA, ai sensi dell'art. 40, IV co. CCI, la iscrizione degli accordi presso il Registro delle Imprese (cfr. all. H);

rilevato altresì che la società ha formulato apposite istanze:

- per i creditori (italiani ed esteri) non aderenti all'accordo, e sprovvisti di PEC, di autorizzazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., a procedere alle notificazioni prescritte dall'art. 61 comma II lett. e) CCI, al fine di estendere la efficacia degli accordi a tali creditori non aderenti, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta elettronica ordinaria (con conferma di lettura), e solo in via subordinata, con le forme ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile e Convenzioni Internazionali o bilaterali vigenti.
- per tutti i creditori non aderenti (italiani, anche se muniti di PEC, ed esteri) di procedere alla messa a disposizione del corposo corredo documentale degli accordi di ristrutturazione proposti ai creditori, previa creazione di apposita *virtual data room* su piattaforma specializzata, cui i creditori potranno accedere per la consultazione e la estrazione dei documenti;

ritenuti sussistenti i presupposti per la autorizzazione all'espletamento delle notifiche prescritte dall'art. 61 comma II lett. e) CCI nei confronti dei creditori non aderenti sprovvisti di PEC, con le forme indicate nella istanza (invio a mezzo p.e.o. con richiesta di conferma di lettura, e solo in subordine in via ordinaria), nonché alla creazione di apposita *virtual data room* ove inserire la corposa mole documentale, atteso che:

- La società istante ha documentato che molti creditori risiedono in Stati esteri (sia UE che EXTRA UE; e così, esemplificativamente, Taiwan, Emirati, Cina, Francia, Germania, etc., cfr. all. M.2), con le conseguenti difficoltà notificatorie, tenuto conto anche del carattere di celerità della presente procedura, ove si dovesse procedere con le notifiche secondo le regole ordinarie;
- La richiesta, per quanto riguarda l'attività notificatoria di cui all'art. 61 II co. lett. e) CCI, è limitata ai soli creditori sprovvisti di PEC, mentre verrà svolta a mezzo PEC per i restanti creditori muniti di tale domicilio elettronico;
- Il corredo documentale degli accordi risulta obiettivamente molto corposo, stante la complessità del piano e le numerose allegazioni di cui si compone, sicchè risulta ampiamente opportuno il ricorso ad un unico database (*virtual data room*), il cui link sarà riportato nelle varie comunicazioni ai creditori, che la società è onerata a svolgere a norma dell'art. 61 II co. lett. e) CCI, al fine di consentire ai creditori non aderenti di prendere visione dei documenti;

riservata al Giudice relatore assegnatario del procedimento la valutazione circa la istanza di conferma delle misure protettive tipiche *ex art. 54 II co. CCI*;

riservato altresì di provvedere alla fissazione della udienza per la verifica dei presupposti per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, all'esito del perfezionamento delle notifiche ai creditori non aderenti e della scadenza dei termini previsti dagli artt. 48 IV co. e 61 III co. CCI;

ritenuto, a tale proposito, di onerare la parte debitrice a farsi parte diligente, terminato il procedimento notificatorio necessario al decorso del termine per le opposizioni, al deposito di apposita relazione esplicativa e riassuntiva delle notificazioni effettuate ai creditori non aderenti e dei relativi esiti (cui saranno allegate le notificazioni stesse), oltre che di visura camerale aggiornata attestante l'espletamento della iscrizione nel registro delle imprese degli accordi di ristrutturazione;

P.Q.M.

1) Visto l'art. 151 c.p.c., autorizza _____ :

a) a notificare ai creditori non aderenti esteri o italiani non muniti di PEC la notifica del ricorso in via principale a mezzo PEO con conferma di lettura e, solo in via residuale, con le forme ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile e Convenzioni Internazionali o bilaterali vigenti; fermo restando che ai creditori non aderenti muniti di PEC, il ricorso dovrà essere notificato a mezzo PEC;

b) a notificare a tutti i creditori non aderenti (anche ove muniti di PEC) i documenti allegati al ricorso rinviando ad apposita *virtual data room* per l'accesso e l'estrazione di detti allegati al ricorso previa certificazione della conformità a quelli depositati nel fascicolo telematico;

2) onera _____, terminato il procedimento notificatorio necessario al decorso del termine per le opposizioni, al deposito di apposita relazione esplicativa delle notificazioni effettuate ai creditori non aderenti e dei relativi esiti e di visura camerale aggiornata attestante l'espletamento della iscrizione nel registro delle imprese degli accordi di ristrutturazione.

Si comunichi

Ivrea, 20.02.2023

Il Presidente

dott. Vincenzo Maria Bevilacqua

Il Giudice rel. est.

Dott. Alessandro Petronzi